

ART. 1

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PROGETTISTI di IMPIANTI", con sigla "A.P.I.", con sede in Padova, via IX Strada n. 2 (Zona Industriale).

ART. 2 – Scopo

L'Associazione, uniformandosi agli indirizzi forniti dalle rispettive organizzazioni istituzionali di categoria, si propone di promuovere la sicurezza e la qualità degli impianti, promuovere presso tutti gli enti interessati agli impianti iniziative di carattere scientifico, tecnico e formativo, allo scopo di diffondere la cultura tecnica nella progettazione e verifica, per la sicurezza dei medesimi. Tutto ciò anche con convenzioni, compresa l'eventuale affiliazione con altre associazioni, collaborazioni con Enti locali, loro consorzi ed associazioni e con istituzioni pubbliche e private, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali ed in genere con ogni Ente ed Azienda pubblica e privata che possa contribuire alla riuscita delle iniziative dell'associazione.

L'Associazione, al solo fine di finanziare le proprie attività istituzionali, fermo restando l'assoluta mancanza di ogni scopo lucrativo, si riserva la possibilità di svolgere attività di formazione, aggiornamento, corsi, sistemi di qualità, sponsorizzazioni, eccetera.

ART. 3 – Clausola

L'associazione non ha fini di lucro.

ART. 3 bis

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 4 – Durata ed esercizio finanziario

La durata dell'associazione è illimitata. L'esercizio finanziario inizia dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 4 bis

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

ART. 5 – Finanze e patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote dei soci sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di credito e da Enti od Aziende in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o d'associati, siano essi beni mobili o immobili a qualsiasi titolo pervenuti dall'associazione;

- h) dai proventi derivanti dalle iniziative ed attività dell'associazione.
- i) I contributi ordinari devono essere versati in unica soluzione entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno. Qualora il socio risulti moroso con il versamento della quota associativa per due anni consecutivi, è facoltà del Direttivo cancellarlo d'ufficio dall'elenco dei soci. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario o che in ogni caso cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ART. 5 bis

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 6 – Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 – Soci

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Sono soci fondatori i signori:

Ing. Marco Artuso
Per. Ind. Marino Bergamin
Ing. Gian Luigi Burlini
Per. Ind. Alessandro Capuzzo
Ing. Ettore Cognolato
Ing. Pietro Dibilio
Per. Ind. Vincenzo Frizzarin
Ing. Bruno Lazzaro
Ing. Virginio Maniero
Per. Ind. Franco Mozzo
Per. Ind. Ernesto Povoleri
Per. Ind. Antonio Serasin
Per. Ind. Riccardo Speranzon
Ing. Francesco Spolaore
Per. Ind. Franco Spolaore
Ing. Giancarlo Tedeschi.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso della qualifica di Ingegnere o di Perito Industriale e regolarmente iscritti nei rispettivi Albi Professionali, dimostrino di operare o di aver operato professionalmente nell'ambito impiantistico secondo competenza e presentino richiesta scritta al Consiglio Direttivo per essere accolti nell'Associazione con qualifica di soci, purché detta richiesta sia accettata con delibera del Consiglio Direttivo stesso. Sono soci sostenitori coloro che versino un contributo annuale almeno triplo della quota associativa normale. Sono soci onorari coloro che, previa loro accettazione, fossero designati dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa. Tutti i soci ed associati maggiorenni hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; è vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa; il rapporto e le modalità associative sono uniformi per tutti gli associati.

ART. 8 – Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente o da due terzi del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno cinque giorni agli iscritti, presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo e di agevole accesso da parte dei soci. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, imposta le linee generali dell'attività sociale, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, elegge ad ogni scadenza il Consiglio Direttivo e delibera su ogni oggetto che venga ad essa sottoposto dal Presidente su incarico del Consiglio Direttivo. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea è costituita validamente in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, che potrà tenersi anche nello stesso giorno della prima, ma almeno trascorsa un'ora dal verbale della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per le delibere che riguardano lo scioglimento dell'associazione o modifiche statutarie, è in ogni caso necessaria la presenza in proprio o per delega ed il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci in prima convocazione, e di almeno il 25% (venticinque per cento) più uno dei soci in seconda convocazione; nel caso di scioglimento dell'Associazione, il quorum necessario deve comunque essere di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci anche in seconda convocazione. Le deleghe sono ammesse solo nella misura di 2 (due) per ogni socio presente in assemblea.

Sono considerate valide le deleghe ricevute in originale o via telefax. Il voto potrà essere espresso secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in vigore alla data dello stesso, e specificate nella lettera di convocazione dell'assemblea. Le modalità da seguire durante lo svolgimento delle votazioni sono precisate nel relativo regolamento, conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 bis

Gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente; è sancito il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile; l'assemblea dei soci è sovrana ed utilizza criteri e forme di pubblicità idonei per le convocazioni assembleari e le relative deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti.

ART. 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo sociale cui spetta l'approntamento e l'esecuzione del programma annuale d'attività, che viene inviato a tutti i soci. Esso predispose il progetto di bilancio preventivo, stila il conto consuntivo ed amministra l'Associazione con ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Nel caso di parità fra voti favorevoli e contrari, sarà ripetuta la votazione e in questo secondo caso il voto del Presidente avrà valore doppio.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da sei componenti dei quali tre con qualifica di Ingegnere e tre con qualifica di Perito Industriale. Esso rimane in carica due anni e viene eletto dall'Assemblea.

Un Consigliere decade prima della scadenza del mandato o per dimissioni o per assenza dalle sedute del Consiglio per oltre un anno. In caso di decesso o decadenza di un consigliere, questi viene sostituito dal primo dei non eletti in possesso della stessa qualifica, che in sede assembleare di nomina, aveva ricevuto il maggior numero di voti. La nomina del sostituto dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

ART. 10 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Tuttavia, dopo un secondo mandato consecutivo, la carica di Presidente dovrà essere ricoperta da un membro avente qualifica professionale (Ingegnere o Perito Industriale) diversa da quella del Presidente uscente.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive e firma gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alla vita ed alle iniziative sociali, cura l'esecuzione delle delibere, ordina ed esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio. Può delegare tutte o alcune delle sue attribuzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Incarichi

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi specifici a singoli membri con autorizzazione e rappresentanza esterna.

ART. 12 – Clausola arbitrale

Per le controversie che dovessero sorgere tra l'associazione e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in relazione di interessi riconosciuti dallo loro qualità di soci, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o l'associazione, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro seguenti modifiche, e/o più in genere, all'esercizio dell'attività associativa saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, che deciderà in via rituale e secondo diritto. Detto collegio sarà costituito ed agirà secondo il regolamento della "Camera Arbitrale di Padova", organismo operante presso la Camera di Commercio di Padova che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare.

ART. 13 – Clausola finale

Per quanto non esplicitamente previsto da questo statuto, si fa riferimento alle norme del C.C. che disciplinano le associazioni.